STATUTO

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Nome e sede

Sotto la denominazione «t. Theaterschaffen Schweiz Professions du spectacle Suisse Professioni dello spettacolo Svizzera Professiuns da teater Svizra» è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 ss. del Codice civile svizzero. La sede dell'associazione è a Berna.

Art. 2 Scopo

Scopo dell'associazione è dar forza alla voce del teatro in Svizzera promuovendo la creazione teatrale indipendente professionale e migliorando le sue condizioni quadro.

In questo contesto, l'associazione tiene conto dei diversi mezzi di produzione e delle differenti forme di lavoro nel ventaglio della creazione teatrale professionale indipendente, essa intende inoltre promuovere l'accettazione di metodologie di lavoro eterogenee e diversificate.

L'associazione è attiva in tutta la Svizzera e rappresenta tutte le regioni linguistiche. Essa vuole intendersi come un'istanza decisiva per le questioni culturali e politiche, oltre che per la causa del teatro.

Art. 3 Misure

L'associazione si impegna per raggiungere il suo scopo, in particolare:

- Discute e fa conoscere la funzione del teatro nella società e rappresenta gli interessi dei suoi membri verso l'esterno;
- Si adopera per il miglioramento della politica di sostegno a livello comunale, cantonale e federale;
- Promuove lo scambio artistico e culturale tra le diverse regioni linguistiche in Svizzera, così come con altre associazioni professionali, autorità nonché organizzazioni nazionali e internazionali;
- Si adopera per il riconoscimento della professioni e della formazione sia di base che continua;
- Si adopera per il miglioramento delle condizioni di produzione;
- Si adopera per il mantenimento e la creazione di luoghi di produzione per i suoi membri, nonchè di teatri e gruppi indipendenti in tutta la Svizzera;
- Organizza, anche grazie alla collaborazione con altri partner attivi sulla scena, piattaforme, in particolare la Borsa Svizzera degli Spettacoli;

- Garantisce la tutela legale e sociale dei suoi membri.

Art. 4 Iscrizione presso il registro di commercio
L'associazione è iscritta al registro di commercio, ma non esercita alcuna attività commerciale.

Art. 5 Affiliazione presso altre organizzazioni
L'associazione può affiliarsi ad altre organizzazioni a condizione che questo serva a perseguire i suoi scopi.

Art. 6 Patrimonio dell'associazione e esercizio annuale
Le risorse dell'associazione sono così costituite:
- Quote associative;
- Sovvenzioni pubbliche e contributi da parte di istituzioni filantropiche;
- Donazioni e attività proprie;
- Redditi sul patrimonio;
- Redditi realizzati attraverso mezzi propri.

Per scopi specifici l'associazione può costituire fondi speciali gestiti e amministrati separatamente dal punto di vista tecnico e finanziario.

Eventuali debiti dell'associazione sono coperti unicamente dal suo patrimonio. È esclusa qualsiasi responsabilità dei membri.

L'anno amministrativo corrisponde all'anno civile.

II. AFFILIAZIONE

Art. 7 Membri
L'associazione ha due categorie di membri: membri attivi e membri passivi.

Art. 8 Membri attivi
I membri attivi dell'associazione sono così suddivisi:
a) membri individuali;
b) persone giuridiche e organizzazioni di diritto privato e di diritto pubblico.

Al momento dell'ammissione ogni membro attivo riceve una tessera attestante l'affiliazione e lo statuto dell'associazione, e viene in linea di principio assegnato automaticamente ad un Gruppo regionale. Il Comitato determina i dettagli della procedura di ammissione attraverso uno specifico regolamento.

Art. 9 Membri individuali
Possono essere ammessi a titolo di membri individuali le persone fisiche che esercitano un'attività professionale nell'ambito dei mestieri del teatro e della scena.

Il Comitato decide dell'ammissione delle persone esercitanti un'attività professionale nell'ambito della teatro e della scena. Eventuali richieste d'ammissione che vengano rifutate dal Comitato possono essere ripresentate di fronte all'Assemblea generale a cui spetta la responsabilità di prendere la decisione definitiva.

Il Comitato può stabilire in uno specifico regolamento sulla procedura di ammissione criteri d'ammissione particolari.

Art. 10 Persone giuridiche e qualsiasi organizzazione di diritto privato e di diritto pubblico
Possono essere ammesse come membri persone giuridiche e organizzazioni di diritto privato e di diritto pubblico appartenenti alle seguenti categorie: organizzatori di eventi, gruppi di teatro e agenzie attive nell'ambito della creazione teatrale.

Il Comitato decide delle ammissioni. Eventuali richieste d'ammissione che vengano rifutate dal Comitato possono essere ripresentate di fronte all'Assemblea generale a cui spetta la responsabilità di prendere la decisione definitiva.

Il Comitato può stabilire in uno specifico regolamento sulla procedura di ammissione criteri di ammissione particolari per le persone giuridiche e le organizzazioni di diritto privato e di diritto pubblico .

Le persone giuridiche e le organizzazioni di diritto privato e di diritto pubblico che non
rientrano nelle categorie previste al capoverso 1, possono aderire all'associazione in qualità di membri passivi ai sensi dell'art. 12 del presente statuto.

Art. 11 Gruppi regionali
I membri attivi della stessa regione possono formare Gruppi regionali. L'associazione sostiene e promuove la creazione le attivitàdei Gruppi regionali.I Gruppi regionali rappresentano gli interessi dell'associazione unicamente a livello regionale. In linea di principio essi organizzano le proprie attività in maniera autonoma nel rispetto del Regolamento dei Gruppi regionali.

Il Comitato è responsabile di decidere sul riconoscimento di un Gruppo regionale dietro richiesta scritta da parte di quest'ultimo.

Di norma, i Gruppi regionali non sono giuridicamente indipendenti. In alcuni casi essi possono essere organizzati in forma di associazione ai sensi degli art. 60 ss. del Codice civile svizzero; per farlo devono presentare una richiesta scritta al Comitato, rispettare i principi e le decisioni di t. Professioni dello spettacolo Svizzera e adottare lo statuto specifico dei Gruppi regionali.

Per la creazione di un Gruppo regionale legalmente indipendente devono essere rispettate le seguenti condizioni:

c) Accordi concreti per la stipulazione di contratti di prestazione con terzi a beneficio del Gruppo regionale giuridicamente indipendente;
d) Richiesta scritta per la creazione di un'associazione, sostenuta da almeno 2/3 dei membri presenti ad un'assemblea convocata esplicitamente per la fondazione;
e) Adozione da parte del Gruppo regionale dello statuto dei Gruppi regionali di t. Professioni dello spettacolo Svizzera

Il Comitato specifica esplicitamente i requisiti nel Regolamento dei Gruppo regionali.

Art. 12 Membri passivi

Le persone fisiche e giuridiche interessate così come le organizzazioni di diritto pubblico e privato che condividono gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione possono essere ammesse in qualità di membri passivi.

I membri passivi possono partecipare alle Assemblee generali, tuttavia essi non hanno i medesimi diritti dei membri attivi, in particolare non hanno diritto di voto.

L'ammissione di altre associazioni in qualità di membri passivi viene decisa direttamente dall'Assemblea generale. Per tutti gli altri aspetti l'ammissione come membro passivo avviene automaticamente dietro pagamento della quota annuale.

Art. 13 Membri onorari

Vi è la possibilità di istituire il titolo di membro onorario. I dettagli sono disciplinati nel regolamento organizzativo.

Art. 14 Trattamento dei dati dei membri

Ogni membro autorizza l'associazione a trattare i suoi dati personali per la gestione della sua adesione all'associazione.

I dati relativi all'appartenenza (nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo e-mail e dati relativi allo scopo dell'associazione) sono conservati dall'associazione.

I membri autorizzano l'associazione a trattare i loro dati e a trasmetterli ai Gruppi regionali per il trattamento.

Art. 15 Quote sociali
Le quote associative annuali dei membri sono stabilite ogni quattro anni dall'Assemblea generale su proposta del Comitato. Il Comitato è abilitato a fissare le categorie di affiliazione.

Art. 16 Dimissioni /esclusione
L'uscita dall'associazione dei membri attivi o passivi può avvenire alla fine di ogni anno civile. Le dimissioni devono pervenire al Segretariato generale entro il termine di disdetta.

I membri possono essere esclusi se violano lo statuto o contravvengono agli interessi dell'associazione. Il Comitato decide sull'esclusione, quest'ultima non deve essere motivata. Il membro escluso può presentare ricorso per iscritto all'Assemblea generale entro 30 giorni. La responsabilità di prendere una decisione definitiva spetta all'Assemblea generale.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 17 Organi dell'associazione
Gli organi dell'associazione sono:
2. L'Assemblea generale dei soci;
3. Il Comitato;
4. I gruppi di lavoro del Comitato;
5. Il Segretariato generale;
6. L'Organo di revisione.

Art. 18 Assemblea generale
L'Assemblea generale dei soci è l'organo supremo dell'associazione. Essa si riunisce almeno una volta all'anno in forma di Assemblea generale ordinaria. La convocazione, con menzione delle trattande all'ordine del giorno, dev'essere inviata al più tardi 30 giorni prima della data dell'Assemblea stessa. I membri possono inviare al Comitato eventuali trattande entro 14 giorni dalla data dell'Assemblea generale. Il Comitato è responsabile della comunicazione delle trattande a tutti i membri.

Il Comitato o 40 membri possono convocare un'Assemblea generale straordinaria in qualsiasi momento a condizione che siano mantenuti i termini previsti.

Art. 19 Competenze dell'Assemblea generale
L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:
a) Elezione del Comitato e della Presidenza;
b) Elezione dell'Organo di revisione;

c) Approvazione del rapporto attività e dei conti annuali;
d) La determinazione delle quote sociali;
e) La modifica degli statuti;
f) L'approvazione della procedura di ammissione determinata dal Comitato, nonché i criteri dettagliati di ammissione stabiliti dal quest'ultimo;
g) La decisione su eventuali mozioni presentate dai membri;
h) La gestione di eventuali ricorsi da parte di persone di cui la domanda di affiliazione è stata rifiutata dal Comitato;
i) La gestione di eventuali ricorsi da parte di persone di cui la domanda di affiliazione è stata rifiutata dal Comitato;
j) La decisione sull'ammissione di altre associazioni o organizzazioni in qualità di membri passivi.

Art. 20 Diritti di voto e maggioranza dell'Assemblea generale
Ogni membro attivo ha diritto ad un voto. Le persone fisiche non hanno diritto di delega. Se membri attivi, le persone giuridiche e le organizzazioni di diritto pubblico e privato sono rappresentate all'Assemblea generale da un/ una rappresentante legale o da un/una delegato/a scelto liberamente.

Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei membri attivi presenti. Le decisioni riguardanti la modifica degli statuti, eventuali esclusioni e lo scioglimento dell'Associazione possono essere prese unicamente con una maggioranza pari ai 2/3 dei voti dei membri presenti.

Art. 21 Comitato
Il Comitato è composto da una Presidenza e un numero compreso tra le quattro e le otto persone. Il Comitato, compresa la Presidenza, può raggiungere il numero massimo di nove persone.

Il Comitato è composto unicamente da persone fisiche. I/le rappresentanti delle persone giuridiche o di organizzazione di diritto pubblico e privato possono essere eletti in Comitato. In linea di principio, gli organizzatori di eventi sono rappresentati in seno al comitato da due membri dello stesso. La Presidenza non può essere esercitata da rappresentanti di persone giuridiche o organizzazioni di diritto pubblico e privato; in linea di principio, essa viene g assunta da creatori/creatrici teatrali che esercitino attivamente la professione.

Il mandato dei membri del Comitato dura 4 anni e può essere rinnovato più volte.

L'Assemblea generale ha cura che le diverse aree e regioni linguistiche del Paese siano equamente rappresentate all'interno del Comitato. Essa garantisce inoltre che la rappresentanza dei membri del Comitato sia diversificata e adeguata.
Il Comitato può determinare funzioni al suo interno in maniera autonoma.

Art. 22 Compiti del Comitato
Il Comitato è competente per tutte le questioni che non sono espressamente riservate dalla legge o dagli statuti ad un altro organo. In particolare sono di competenza del Comitato:

k) La determinazione del programma di attività dell'associazione;
l) La realizzazione del programma di attività dell'associazione;
m) L'approvazione del budget;
n) Il riconoscimento dei Gruppi regionali;
o) La decisione in merito all'ammissione dei membri attivi;
p) La decisione delle diverse funzioni al suo interno, la costituzione di gruppi di lavoro duraturi o temporanei su progetti o tematiche specifiche;
q) La gestione delle operazioni correnti;
r) La rappresentanza dell'associazione verso l'interno e verso l'esterno;
s) La scelta del /la responsabile del Segretariato Generale e l'assegnazione dei compiti operativi al Segretariato;
t) La gestiione del patrimonio dell'associazione;
u) Le pubbliche relazioni.

Art. 23 Segretariato generale
Il Segretariato generale svolge compiti operativi ad esso assegnati dal Comitato. Tra le altre cose, esso stabilisce, il budget e garantisce che esso venga rispettato.

Il Segretariato generale è composto da una direzione e da altre persone che coiadiuvano il lavoro della direzione e che sono determinate dalla direzione stessa previa consultazione del Comitato.

Art. 24 Organo di revisione
L'Organo di revisione esamina i conti annuali e la gestione finanziaria per conto dell'Assemblea generale. Esso viene eletto dall'Assemblea generale per un periodo di quattro anni rinnovabili.

IV. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso unicamente nel corso di un'Assemblea generale straordinaria convocata esplicitamente per questo motivo. La decisione richiede la maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti. La liquidazione è effettuata dal Comitato. Dietro decisione dell'Assemblea generale, eventuali utili provenienti dalla liquidazione dovranno essere devoluti a un'organizzazione con obiettivi o scopi analoghi o affini. È esclusa la distribuzione tra i membri.

Maggio 2025